



COMUNE DI ALTO RENO TERME

Città Metropolitana di Bologna

Piazza Della Libertà n.13 – Porretta Terme
40046 – Alto Reno Terme (BO)

pec: comune.altorenoterme@cert.cittametropolitana.bo.it

Prot. n. 4024

Alto Reno Terme, 22/03/2023

I RESPONSABILI DEI SETTORI LL.PP. E POLIZIA LOCALE

PREMESSO che, con frequenza sempre maggiore, le intemperie producono fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, invasione della sede stradale da parte di fango ed acqua, cedimento delle scarpate (sia di monte che di valle) adiacenti alle strade, caduta di alberature e rami posti anche in proprietà private confinanti con le strade stesse;

CONSIDERATO che i fenomeni sopra riportati causano grave pericolo per la circolazione stradale oltre che pregiudizio per la pubblica sicurezza e per l'incolumità delle persone;

ACCERTATO che le situazioni sopra specificate, oltre che all'intensità degli eventi atmosferici (pioggia, vento e neve), possono essere causati da:

- ✓ **occlusione totale o parziale, mancata o scarsa manutenzione o non idonea regimazione degli scoli privati adiacenti alle proprietà laterali (a cielo aperto o in condotta) e delle tubazioni sottostanti gli accessi privati, i cui alvei sono spesso invasi da vegetazione infestante, con pregiudizio per il libero deflusso delle acque;**
- ✓ **lavori di coltivazione ed aratura dei terreni agricoli, che si estendono fino ai margini della sede stradale, delle relative pertinenze e/o delle scarpate delle medesime strade, con grave danno per le stesse;**
- ✓ **insufficiente sezione o errata quota delle tubazioni sottostanti gli accessi privati;**
- ✓ **presenza di manufatti, solitamente ad uso irriguo, che limitano il libero deflusso a valle delle maggiori portate;**
- ✓ **eliminazione o non adeguata manutenzione dei fossi di scolo, con modifica del sistema di regimazione delle acque;**
- ✓ **presenza di alberature e siepi vive che invadono la carreggiata stradale, piante radicate sul ciglio stradale e/o in proprietà privata che risultano**

ammalorate e suscettibili di caduta, rami pericolosi pendenti sulla sede stradale, piantagioni collocate in posizioni pericolose o che limitano, comunque, la visibilità della segnaletica stradale o ancora che interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;

VERIFICATO che i proprietari dei fondi privati confinanti con le strade pubbliche sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti atti a mantenere i propri terreni in modo tale da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e per l'incolumità dei pedoni e del traffico veicolare, ai sensi e per gli effetti del "Nuovo Codice della Strada" (D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.) e dei relativi articoli del "Regolamento di esecuzione e di attuazione" (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i.);

RITENUTO che, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge e di evitare situazioni pericolose per la pubblica incolumità, occorre mantenere in perfetta efficienza e ripristinare gli alvei dei fossati e dei canali di scolo presenti lateralmente alle strade;

RITENUTO, altresì, che, sempre al fine di garantire la pubblica incolumità, con particolare riferimento a pedoni, velocipedi e veicoli, occorre verificare e garantire la costante stabilità di alberature e rami che possono interferire con la viabilità pubblica;

RILEVATO che eventuali cattive condizioni manutentive della viabilità pubblica dovute alle situazioni più sopra citate sono dipendenti anche dalla negligenza dei proprietari frontisti che, in diversi casi, non provvedono ad eseguire tempestivamente ed in maniera idonea le opere manutentive di loro spettanza (es: pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, taglio di alberature, siepi e rami pericolosi che si protendono oltre il confine stradale, così come definito dal "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.), nonché la rimozione immediata di zolle di terreno o di altro materiale conseguente alla lavorazione dei campi agricoli;

CONSIDERATO che, al fine di evitare e, ove questo non fosse possibile, limitare i pericoli per la circolazione e salvaguardarne la sicurezza, disciplinare il traffico veicolare e ciclo-pedonale, permettere il regolare e corretto deflusso della circolazione, nonché per limitare al massimo i possibili disagi per l'utenza, si rende necessario garantire che i proprietari privati di terreni, alberature, siepi, fossi, canali di scolo, nonché scarpate e ripe stradali, ottemperino costantemente ed in modo opportuno, per i tratti di propria competenza, a quanto previsto dai seguenti articoli del "Nuovo Codice della Strada" (D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.):

- ✓ n. 29 "Piantagioni e siepi";
- ✓ n. 30 "Fabbricati, muri e opere di sostegno";
- ✓ n. 31 "Manutenzione delle ripe";

- ✓ n. 32 "Condotta delle acque";
- ✓ n. 33 "Canali artificiali e manufatti sui medesimi",
oltre che ai correlati articoli del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i.);

VISTI gli artt. 5 e 6 del "Nuovo Codice della Strada" (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.) ed il "Regolamento di esecuzione e di attuazione" (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,

DISPONGONO

dal giorno 01.04.2023, a tempo indeterminato, che tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di beni immobili (terreni, fabbricati e relative pertinenze, opere di sostegno, alberature, siepi, ecc.) confinanti con strade comunali, vicinali e, all'interno dei centri abitati, anche provinciali e statali, eseguano le seguenti opere:

RAMI, ALBERATURE e SIEPI

- ✓ verifica costante al fine della messa in sicurezza mediante taglio (ove necessario) di tutti gli esemplari arborei, arbustivi anche dotati di rami o loro parti (es.: alberi inclinati verso la strada, con particolare riferimento a quelli in stato vegetativo critico), che costituiscano pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione, ricadenti nelle fasce di pertinenza (così come definite dall'art. 3, comma 1, e dagli artt. 16-17-18 del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., oltre che dagli artt. 26 e 27 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione" - D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i.); sono, altresì, incluse anche le alberature al di fuori delle fasce di pertinenza sopra indicate che, per dimensioni e posizione, presentano un potenziale pericolo di ribaltamento sulla strada pubblica, secondo le specifiche direttive della vigente legislazione in materia, oltre che la rimozione degli esemplari o parti di essi già caduti sul piano viabile delle strade;
- ✓ continuo monitoraggio di tutti gli esemplari arborei ed arbustivi che, nonostante rientrino nelle fattispecie di cui al punto precedente, non vengono potati o abbattuti.

FABBRICATI, MURI ed OPERE di SOSTEGNO

- ✓ eseguire la necessaria e costante manutenzione e conservazione di muri ed opere di sostegno di qualsiasi genere (sia di monte che di valle), in modo tale da

non compromettere l'incolumità pubblica e non arrecare danni alle strade pubbliche e relative pertinenze.

MANUTENZIONE delle RIPE

- ✓ **manutenzione, ripristino e pulizia delle ripe e delle scarpate stradali, sia di monte che di valle, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti o altri danni al corpo stradale, con esecuzione, ove occorre, delle necessarie opere di mantenimento;**
- ✓ **evitare di eseguire lavori di aratura e qualsiasi altro movimento di terreno, incluso lo sradicamento e la bruciatura dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe, per una distanza, in proiezione orizzontale, almeno pari alla fascia di pertinenza stradale;**
- ✓ **taglio di rami, alberature e piante, con rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti prodotti nelle aree private, con particolare riferimento a quelle adiacenti alle ripe e prospicienti le strade pubbliche, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;**
- ✓ **evitare di rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le ripe e le scarpate stradali.**

CONDOTTA delle ACQUE

- ✓ **garantire la corretta regimazione delle acque attraverso la costante manutenzione e pulizia dei fossi presenti all'interno dei terreni agricoli privati, sia coltivati che incolti, sui terreni di pertinenza dei fabbricati e nei tratti privati adiacenti alle strade pubbliche, in modo da evitare, anche nei casi di piogge e nevicate cospicue e prolungate, il verificarsi di fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione della sede stradale pubblica da parte di fango ed acqua, di cedimento delle scarpate laterali con invasione della viabilità pubblica, al fine di evitare gravi danni materiali e disagi alla circolazione stradale, oltre che grave pregiudizio per la pubblica incolumità e sicurezza. In particolare, si dovrà provvedere alla corretta esecuzione di tutte le normali e consuete pratiche agricole adeguate alla conformazione, tipo ed uso dei terreni, in modo da mantenerli sempre in buono stato di efficienza, con realizzazione di solchi trasversali (in numero e dimensioni adeguati) sugli appezzamenti di terreno in pendenza, manutenzione costante dei canali di raccolta e di conduzione degli scoli verso i fossi principali o realizzazione di nuovi canali (se necessario), purché idonei al maggior carico, ovvero convogliamento dei canali**

medesimi verso corsi d'acqua naturali, anche mediante costruzione di idonei pozzetti di raccolta delle acque, predisposti a tale servizio;

- ✓ impedire il ristagno di acqua nei fossi e/o canali (anche privati) adiacenti alle strade pubbliche citate in oggetto che, trascinando, può cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità;
- ✓ escavazione, riprofilatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali, in modo da favorire il regolare e costante deflusso delle acque stesse nonché la loro immissione nel sistema di raccolta principale. Il materiale proveniente dalla pulizia di scoli, fossi, scarpate, ecc., dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati e trasferito in discarica o smaltito tramite apposita ditta autorizzata, secondo le vigenti disposizioni normative in materia;
- ✓ realizzazione dei fossi necessari per permettere il regolare e costante deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi privati, anche se provenienti da terreni di altre proprietà, e di tutti quegli interventi volti ad evitare situazioni di allagamento e/o mancato deflusso delle acque e, comunque, atti ad evitare pericoli anche potenziali per la pubblica incolumità;
- ✓ rimozione tempestiva di frane e realizzazione dei lavori necessari ad evitare il manifestarsi delle medesime.

Si precisa altresì, che, qualora dalle inadempienze verso le disposizioni sopra specificate, dovesse derivare grave ed imminente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e per la pubblica incolumità, ovvero in caso di ostinata inadempienza dei proprietari privati, anche a seguito di eventuale diffida, questa Amministrazione provvederà alla esecuzione dei lavori d'ufficio con successiva attivazione della procedura di recupero delle spese a carico dei soggetti inadempienti. Qualsiasi danno a terzi che dovesse verificarsi a seguito del mancato adempimento di quanto previsto nella presente Ordinanza è a carico del proprietario privato inadempiente secondo la sopra citata normativa vigente in materia, inclusa ogni responsabilità civile e penale derivante dalle inadempienze verso il presente atto.

Il Responsabile Settore LL.PP.
Ing. Simonetta Baraccani
documento firmato digitalmente

Il Responsabile del Settore P.L.
Comm. Giorgio Fabbri
documento firmato digitalmente